

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4210

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SARACCO, PREDÀ, SCIVOLETTO,
PIATTI, TAPPARO, BARRILE, MONTAGNA, CRESCENZIO,
PARDINI, GUERZONI, BARBIERI, DE CAROLIS e PASQUINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1999

Disposizioni in materia di interventi di risanamento
degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi

ONOREVOLI SENATORI. — In alcune regioni del settentrione, ed in particolare nelle zone particolarmente vocate per la produzione vitivinicola di alta qualità, gli impianti sono aggrediti da una pernicioso malattia i cui sintomi più evidenti sono la sofferenza vegetativa delle viti, l'alterazione del colore delle foglie, dopodiché sopravviene la morte dei soggetti colpiti.

Anche sulla base di esperienze maturate in passato in situazioni analoghe che si sono verificate anche all'estero è stato possibile identificare la causa della malattia nel fitoplasma denominato «flavescenza dorata» veicolata dall'insetto *scaphoideus titanus* che raggiunge la massima virulenza durante la stagione estiva, con la possibilità di infettare vaste superfici vitate.

Le prime avvisaglie della presenza di questo pericoloso soggetto patogeno ha allarmato i viticoltori del Piemonte e delle contigue regioni, per le difficoltà di arginarne efficacemente gli attacchi e circoscrivere gli ambiti contaminati.

Infatti le viti colpite dalla malattia vedono cangiare al giallo l'apparato fogliare per poi rapidamente disseccare.

Ad oggi, pare non resti altra difesa che estirpare ed eliminare le viti ammalate e disinfettare i siti con prodotti idonei per debellare i focolai di infezione.

I danni che derivano alle aziende vitivinicole i cui impianti sono colpiti dalla malattia sono evidenti e gravi e non contenibili in tempi brevi, stante la necessità di condurre le opportune ricerche che consentano di assicurarsi che i nuovi impianti siano eseguiti in condizione di sicurezza rispetto all'assenza del soggetto virale che causa la malattia.

Occorre quindi intervenire legislativamente per fornire ai viticoltori la doverosa assistenza e l'indispensabile aiuto finanziario per superare la contingenza negativa che vede falciate le produzioni e aumentati vertiginosamente i costi per ripristinare regolari condizioni produttive.

La gestione dell'assistenza e dei contributi sarà effettuata dalle regioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per il risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, si applicano alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con le regioni interessate.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4226

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1999

—————

Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981-31 dicembre 1995)

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone obiettivi che nascono dall'esigenza di riconoscere il diritto a godere di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale per coloro i quali hanno cessato il servizio presso le Ferrovie dello Stato nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995.

L'intento del presente disegno di legge è altresì quello di eliminare le interpretazioni che sono lontane dallo spirito delle disposizioni emanate, così da evitare l'accumulo di una ingente quantità di pendenze giudiziarie dal costo non trascurabile, ma soprattutto quello di rendere giustizia ai pensionati delle Ferrovie dello Stato ancora in attesa di avere, come peraltro avvenuto per tutti i pubblici dipendenti, quanto di loro legittima spettanza.

Oltre quindi ad eliminare il contenzioso già in atto e che grava in maniera pesante sulla nostra amministrazione giudiziaria, l'approvazione del presente provvedimento risulterebbe di enorme vantaggio economico per le stesse Ferrovie visto che le sentenze finora emesse condannano l'ente non solo al pagamento della spese giudiziarie ma anche degli interessi e della rivalutazione monetaria.

È opportuno ricordare che la Corte di Cassazione stabiliva, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, che le «parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

Il suddetto principio veniva anche ribadito dal TAR del Lazio, III sezione, che con una sentenza del 27 maggio 1985, n.622, così disponeva: «... destinatari degli accordi

sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Tale diritto è stato riconosciuto, pur se con decorrenze diverse, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato: in pratica quasi tutto il settore pubblico.

I dipendenti di quello che allora era l'ente Ferrovie dello Stato sono stati la sola eccezione per il fatto che non si trattava più di un'azienda di Stato: questo anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n.210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore.

L'articolo 1 prevede che per il personale cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 ha effetto quanto il contratto collettivo prevedeva per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.

L'articolo 2 prevede che i benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio.

L'articolo 3 prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente «Ferrovie dello Stato», ed infine dalla Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n.779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente «Ferrovie dello Stato», e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

2. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si sommano

agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.